

## REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2003

**che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 26, paragrafo 1, l'articolo 38, paragrafo 6, l'articolo 39, paragrafo 6, e l'articolo 41, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP (di seguito denominato «protocollo ACP») accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 <sup>(4)</sup> (di seguito denominato «accordo di partenariato ACP-CE»), e dell'articolo 1, paragrafo 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna <sup>(5)</sup> (di seguito denominato «accordo India»), la Comunità si impegna ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna originario rispettivamente degli Stati ACP e dell'India, che questi Stati si impegnano a fornirle.
- (2) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006 viene riscosso, ai fini di un sufficiente approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, siffatti accordi sono stati conclusi, con decisione 2001/870/CE del Consiglio <sup>(6)</sup> da un lato, con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) parti contraenti del «protocollo ACP» e, dall'altro, con l'India.

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 30.6.2001, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.  
<sup>(3)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.  
<sup>(5)</sup> GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.  
<sup>(6)</sup> GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.

- (3) In seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e nell'ambito della conclusione dei negoziati in applicazione dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad importare da paesi terzi, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un certo quantitativo di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, ad un dazio di 98 EUR per tonnellata.

- (4) L'esperienza acquisita nel quadro del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2665/98 <sup>(8)</sup>, del regolamento (CE) n. 2513/2001 della Commissione, del 20 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione <sup>(9)</sup> e del regolamento (CE) n. 1507/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna per l'approvvigionamento di raffinerie della Comunità <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/97 <sup>(11)</sup>, dimostra l'opportunità di adottare modalità comuni per l'apertura e la gestione delle importazioni effettuate nell'ambito dei contingenti o degli accordi in parola. Occorre dunque abrogare i suddetti regolamenti e sostituirli con un atto unico.

- (5) Devono essere applicate le norme generali sui titoli d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 <sup>(13)</sup>, nonché le modalità particolari per il settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione <sup>(14)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2002 <sup>(15)</sup>. Al fine di facilitare la gestione delle importazioni di cui al presente regolamento e garantire il rispetto dei limiti annuali, è opportuno stabilire modalità dettagliate per il rilascio dei titoli di importazione di zucchero greggio espresso in equivalente zucchero bianco.

<sup>(7)</sup> GU L 318 del 18.11.1976, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU L 336 dell'11.12.1998, pag. 20.

<sup>(9)</sup> GU L 339 del 21.12.2001, pag. 19.

<sup>(10)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 82.

<sup>(11)</sup> GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 92.

<sup>(12)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(13)</sup> GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

<sup>(14)</sup> GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

<sup>(15)</sup> GU L 152 del 12.6.2002, pag. 11.